



Dott. Carlo Barabbino  
NOTAIO

Repertorio n. 11506

Raccolta n. 8980

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici marzo duemilaventidue  
(11 marzo 2022)

In Palermo, nel mio studio in via Ruggero Settimo n.78.

Innanzi a me dottor Carlo Barabbino, Notaio in Palermo, iscritto nel Collegio nota-  
riale dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese

SONO PRESENTI

- ~~CRISTINA GIUGLIANO~~, nata a Palermo il giorno 9 gennaio 1965, residente in Pa-  
lermo in Viale Regione Siciliana n. 9918, codice fiscale ~~CRISTINA GIUGLIANO~~

G273A;

- ~~ERODICA LUCIDINI~~, nata a Trapani il giorno 23 aprile 1963, residente in Paler-  
mo in Viale Regione Siciliana n. 9918, codice fiscale ~~ERODICA LUCIDINI~~  
L331P;

- ~~LORENZA CATENA~~, nata a Palermo il giorno 9 ottobre 1961, residente in Ca-  
paci in Via Principe di Villafranca n. 62, codice fiscale ~~LORENZA CATENA~~

- ~~SERAFINA FIORE~~, nata a Caltanissetta il giorno 18 febbraio 1967, residente in Ter-  
mini Imerese in Via Romagna n. 29, codice fiscale ~~SERAFINA FIORE~~

Detti componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono  
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano  
quanto segue.

**ARTICOLO I: DENOMINAZIONE**

~~CRISTINA GIUGLIANO~~, ~~ERODICA LUCIDINI~~, ~~LORENZA CATENA~~ e ~~SERAFINA FIORE~~, una Società a responsabilità limitata denominata  
"TRISCELE TRAILERS S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA", in sigla  
"TRISCELE TRAILERS S.S.D.".

**ARTICOLO II: SEDE**

La Società ha sede in Palermo. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai  
sensi dell'articolo 111/ter disp. att. c.c., le parti dichiarano che l'indirizzo attuale è  
in via Principe di Villafranca n. 62.

**ARTICOLO III: DURATA**

La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 di-  
cembre 2060), e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione  
dell'Assemblea dei Soci.

**ARTICOLO IV: OGGETTO SOCIALE**

La Società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribu-  
zione degli utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di  
scioglimento e successiva liquidazione, si prefigge lo scopo di esercitare in via sta-  
bile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi  
comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività spor-  
tiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti disci-  
pline sportive riconosciute: alpinismo, sky running, arrampicata sportiva su roccia  
e su strutture artificiali, atletica leggera, in tutte le discipline sportive nelle quali si  
articola, ed in particolare atletica leggera, corsa campestre, corsa in montagna e su  
strada, nordic e fitwaling, trail ed ultramaratona, orientamento, in particolare corsa  
orientamento, mountain bike orientamento e orientamento di precisione oltreché  
duathlon (corsa, ciclismo, corsa).

Essa potrà proporre:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la pratica di ogni tipo di atti-

**Registrato**

presso l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Palermo  
il 14 marzo 2022  
al n. 8279

**Depositato**

presso il Registro delle Imprese  
di Palermo  
in data 21 marzo 2022  
prot. 17904

**Iscritto**

in data 22/03/2022

vità e disciplina sportiva prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,

- l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse attività e discipline sportive, con particolare riguardo a quelle già indicate;

- la formazione, preparazione e la gestione di squadre dilettantistiche per qualunque disciplina sportiva nonché la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni, eventi, manifestazioni ed ogni altra attività sportiva in generale, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle diverse Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dei loro organi, ai quali eventualmente la Società deciderà di affiliarsi, oltre che del CIO;

- l'organizzazione di altre attività sportive, amatoriali, e a titolo secondario e sussidiario anche ricreative.

Essa ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nonché la gestione strumentale di strutture e impianti sportivi e attività connesse diverse a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività sportive istituzionali, la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni ed ogni altra attività di carattere sportivo, motorio e correlate al benessere della persona, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni o Enti cui si affilierà. Costituiscono parte integrante del presente atto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche curando altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a carattere secondario e sussidiario rispetto alle attività sportive istituzionali principali, la vendita di abbigliamento sportivo, accessori sportivi, attrezzature sportive, alimenti e bevande coerenti con la pratica sportiva;

c) promuovere l'attività sportiva dilettantistica gestendo, direttamente o indirettamente l'organizzazione di corsi, eventi, meeting, convegni, conferenze, convention, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, integrando l'attività di promozione con attività culturali e ricreative;

d) gestire attrezzature e servizi coerenti con gli scopi sociali per i partecipanti e per i frequentatori ed utilizzatori delle aree attrezzate;

e) somministrare alimenti e bevande gestendo uno o più punti di ristoro;

f) stampare, pubblicare, distribuire, diffondere, sia in proprio che per conto di terzi, libri, riviste, video, giornali e periodici in genere anche tramite strumenti multimediali e svolgere qualsiasi attività connessa, purché strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;

g) la Società potrà altresì procedere all'assunzione di quote e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché al rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in misura funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;

h) collaborare con Enti pubblici e/o privati, Università e altre Istituzioni scientifiche (soggetti nazionali e Internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO V: CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e viene sottoscritto, come segue:

- dal signor ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, per Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero), pari al 32% (trentadue per cento) del capitale sociale;
- dalla signora ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, per Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero), pari al 32% (trentadue per cento) del capitale sociale;
- dalla signora ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, per Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero), pari al 32% (trentadue per cento) del capitale sociale;
- dal signor ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, per Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), pari al 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

Il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale viene versato all'organo amministrativo, che in proprio e nella qualità, lo riceve, nel modo che segue:

- dal socio ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, mediante assegno circolare "non trasferibile" n. 7020742939-02, emesso dal Credito Emiliano S.p.A., in data 8 marzo 2022, dell'importo di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero), all'ordine della costituenda società TRISCELE TRAILERS SSD ARL;
- dalla socia ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, mediante assegno circolare "non trasferibile" n. 7020742940-03, emesso dal Credito Emiliano S.p.A., in data 8 marzo 2022, dell'importo di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero), all'ordine della costituenda società TRISCELE TRAILERS SSD ARL;
- dalla socia ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, mediante assegno circolare "non trasferibile" n. 7405451017-03, emesso da Unicredit S.p.A., in data 10 marzo 2022, dell'importo di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero), all'ordine della costituenda società TRISCELE TRAILERS SSD ARL;
- dal socio ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, mediante assegno circolare "non trasferibile" n. 6211124067-05, emesso da Banca Sella S.p.A., in data 11 marzo 2022, dell'importo di euro 100,00 (cento virgola zero zero), all'ordine della costituenda società TRISCELE TRAILERS SSD ARL.

L'organo amministrativo attesta che il capitale sociale versato ammonta ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

#### **ARTICOLO VI: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

L'amministrazione e la rappresentanza della Società spetta ad un Amministratore Unico che viene nominato nella persona del ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, generalizzato in comparenza, il quale dichiara di accettare la carica e che a suo carico non sussistono cause di incompatibilità, di ineleggibilità, previste dalla legge, e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea o di decadenza.

L'organo amministrativo dura in carica sino a dimissioni o revoca.

#### **ARTICOLO VII: ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre duemilaventidue (31 dicembre 2022).

#### **ARTICOLO VIII: SPESE**

Le spese del presente atto, che ammontano approssimativamente ad Euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) sono a carico della Società.

#### **ARTICOLO IX: NORME DI FUNZIONAMENTO**

L'organizzazione ed il funzionamento della società è disciplinato come segue:

##### **STATUTO**

##### **Articolo 1) Costituzione e denominazione**

È costituita una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata:

"**TRISCELE TRAILERS S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA**", in sigla "**TRISCELE TRAILERS S.S.D.**", con obbligo di indicazione, negli atti e nella corrispondenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2250 del Codice Civile, se la Società ha un unico socio. La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

La Società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neanche in forme indirette o differite.

##### **Articolo 2) Sede, domicilio soci e comunicazioni**

La Società ha sede legale nel Comune di Palermo (PA).

L'Organo Amministrativo (di cui al successivo articolo 20 del presente statuto) ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali ad esempio filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Registro delle Imprese. È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento per il socio persona fisica alla residenza anagrafica e per la Società sociale alla propria sede sociale.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica (certificata o meno), fax o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte all'indirizzo di posta elettronica (certificata o meno), al numero di fax od al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la Società dovrà istituire un apposito 'libro delle comunicazioni' ove riportare, oltre al

domicilio già comunicato al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Ad ogni comunicazione inviata dovrà seguire senza indugio, e comunque non oltre quattro giorni, la trasmissione del documento originale, che andrà conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via posta elettronica (certificata o meno), fax o altri mezzi simili.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova della loro ricezione da parte dei rispettivi destinatari si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

##### **Articolo 3) Oggetto**

La Società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribu-

zione degli utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, si prefigge lo scopo di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive riconosciute: alpinismo, sky running, arrampicata sportiva su roccia e su strutture artificiali, atletica leggera, in tutte le discipline sportive nelle quali si articola, ed in particolare atletica leggera, corsa campestre, corsa in montagna e su strada, nordic e fitwaling, trail ed ultramaratona, orientamento, in particolare corsa orientamento, mountain bike orientamento e orientamento di precisione oltreché duathlon (corsa, ciclismo, corsa).

Essa potrà proporre:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la pratica di ogni tipo di attività e disciplina sportiva prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
- l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse attività e discipline sportive, con particolare riguardo a quelle già indicate;
- la formazione, preparazione e la gestione di squadre dilettantistiche per qualunque disciplina sportiva nonché la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni, eventi, manifestazioni ed ogni altra attività sportiva in generale, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle diverse Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dei loro organi, ai quali eventualmente la Società deciderà di affiliarsi, oltre che del CIO;
- l'organizzazione di altre attività sportive, amatoriali, e a titolo secondario e sussidiario anche ricreative.

Essa ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nonché la gestione strumentale di strutture e impianti sportivi e attività connesse diverse a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività sportive istituzionali, la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni ed ogni altra attività di carattere sportivo, motorio e correlate al benessere della persona, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni o Enti cui si affilierà. Costituiscono parte integrante del presente atto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive;
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche curando altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a carattere secondario e sussidiario rispetto alle attività sportive istituzionali principali, la vendita di abbigliamento sportivo, accessori sportivi, attrezzature sportive, alimenti e bevande coerenti con la pratica sportiva;
- c) promuovere l'attività sportiva dilettantistica gestendo, direttamente o indirettamente l'organizzazione di corsi, eventi, meeting, convegni, conferenze, convention, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, integrando l'attività di promozione con atti-

vità culturali e ricreative;

d) gestire attrezzature e servizi coerenti con gli scopi sociali per i partecipanti e per i frequentatori ed utilizzatori delle aree attrezzate;

e) somministrare alimenti e bevande gestendo uno o più punti di ristoro;

f) stampare, pubblicare, distribuire, diffondere, sia in proprio che per conto di terzi, libri, riviste, video, giornali e periodici in genere anche tramite strumenti multimediali e svolgere qualsiasi attività connessa, purché strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;

g) la Società potrà altresì procedere all'assunzione di quote e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché al rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in misura funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;

h) collaborare con Enti pubblici e/o privati, Università e altre Istituzioni scientifiche (soggetti nazionali e Internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

#### **Articolo 4) Durata**

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

#### **Articolo 5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi del Codice Civile.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ed attribuiscono a tutti i soci gli stessi diritti proporzionalmente alle rispettive quote possedute.

In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02, non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli soci. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2482 *ter* del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale caso spetterà ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

#### **Articolo 6) Trasferimento delle quote**

Le quote sono nominative e la loro trasmissibilità per atto tra vivi è condizionata e subordinata al rispetto dei presupposti e dei vincoli posti dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali e tributarie del settore sportivo dilettantistico. L'eventuale trasferimento potrà avvenire al valore nominale effettivamente versato da ogni socio.

Il Socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione deve

comunicare la propria offerta all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata a/r; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione quali il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della raccomandata dovrà darne comunicazione agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione secondo le seguenti modalità:

- ogni Socio dovrà esercitare il diritto di prelazione comunicandolo all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata a/r entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'offerta;

- la partecipazione dovrà essere trasferita entro 20 (venti) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente, a mezzo raccomandata a/r da spedirsi entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, l'accettazione della proposta ed il nominativo del/dei soci accettanti e dell'eventuale ripartizione delle quote tra gli stessi; la comunicazione conterrà inoltre la data fissata per il trasferimento delle quote e l'eventuale nominativo del notaio designato dagli acquirenti;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle rispettive quote da essi possedute;

- se qualcuno avente il diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitare il diritto stesso, quanto a lui spettante si accrescerà automaticamente a favore degli altri soci che abbiano manifestato la volontà di avvalersene o che comunque non vi abbiano preventivamente rinunciato.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione secondo le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

#### Articolo 7) Finanziamento dei soci

I Soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti. I finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della Società, possono essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alle quote possedute, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

#### **Articolo 8) Recesso dei soci**

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a - il cambiamento dell'oggetto della Società;

b - la trasformazione della Società;

c - la fusione e la scissione della Società;

d - la revoca dello stato di liquidazione;

e - il trasferimento della sede della Società all'estero;

f - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel re-

gistro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci, se adottato facoltativamente dalla Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **Articolo 9) Morte del Socio**

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del Socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione.

#### **Articolo 10) Esclusione del Socio**

Sarà escluso dalla Società il socio che rechi grave pregiudizio all'attività ed all'immagine della Società.

L'esclusione deve risultare da decisione dei Soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa. L'Organo Amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

#### **Articolo 11) Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi precedenti, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

#### **Articolo 12) Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### **Articolo 13) Decisione dei Soci: competenze**

I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del Revisore;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo o delle presenti norme;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Impre-

se ovvero che giustifichino la loro qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

L'assemblea dei Soci può nominare, anche al di fuori dell'Organo Amministrativo, un Presidente onorario individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto ed i risultati ottenuti in favore della società, nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera sportiva.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo a scopo consultivo e senza diritto di voto. Il Presidente onorario ha funzioni di pubbliche relazioni.

#### **Articolo 14) Forma delle decisioni**

Le decisioni dei Soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Articolo 15) Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di impedimento di questi, dal Vicepresidente, presso la sede sociale od altrove, purché nei Paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai Soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione l'assemblea potrà ritenersi validamente costituita nel caso in cui partecipi al completo l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine giorno. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti posti in trattazione nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

#### **Articolo 16) Rappresentanza**

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita solo ad altro Socio; la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

#### **Articolo 17) Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenu-

ti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere Socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

**Articolo 18) Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a

cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento regolarmente assunte.

**Articolo 19) Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è costituita con la presenza dei Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei Soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. La trasformazione della Società in Società di persone, la fusione e la scissione della Società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei Soci che rappresentino i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei Soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

#### **Articolo 20) Struttura dell'Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, definibile anche Consiglio di Amministrazione, il cui numero di componenti viene stabilito con decisione dei Soci stessi all'atto della nomina, o da un Amministratore unico, ovvero da due o

più amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione, se così deciso dai Soci. In caso di parità in sede di decisione prevarrà il voto del Presidente dell'Organo Amministrativo.

Gli amministratori (o l'Amministratore Unico) rimangono in carica sino a dimissioni o revoca e comunque nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di nomina. I Soci con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, possono attribuire agli amministratori un compenso annuo; possono altresì riconoscere loro un'indennità per la cessazione della carica, deliberando l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

Il compenso degli amministratori è deliberato dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito l'organo di controllo se nominato. In ogni caso il compenso deve essere proporzionato all'attività prestata, e non possono comportare distribuzione indiretta di utili a favore degli amministratori soci.

La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi componenti.

È fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Se vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo gli altri provvedono ad integrare detto organo con un uguale numero di consiglieri che rimangono in carica fino alla prima assemblea dei soci che dovrà provvedere alla loro ratifica o sostituzione. Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto e l'assemblea dei Soci dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso. Da quel momento i consiglieri rimasti in carica saranno legittimati a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti necessari al funzionamento della Società.

Resta comunque valida l'esecuzione di tutti gli atti e/o delle delibere adottate prima della decadenza dell'Organo Amministrativo.

Gli amministratori cooptati, salvo diversa deliberazione assembleare, cessano contemporaneamente agli altri.

#### **Articolo 21) Organo Amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i Soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. L'Organo Amministrativo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

L'Organo Amministrativo deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, o in caso di impedimenti, del Vicepresidente e, se esiste il Collegio Sindacale, ogni volta che due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni dell'Organo Amministrativo sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri dell'Organo Amministrativo ed i sindaci effettivi, se nominati.

La convocazione, oltre alla data, luogo e l'ora di adunanza deve contenere l'elenco di tutti gli argomenti posti in trattazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

L'Organo Amministrativo può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni dell'Organo Amministrativo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; lo stesso deve essere trascritto nel relativo libro dei verbali dell'Organo Amministrativo.

**Articolo 22) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo Amministrativo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Per quanto non espressamente previsto vale quanto indicato al precedente art. 18 del presente statuto.

### **Articolo 23) Poteri di amministrazione**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o delle presenti norme sia riservato alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo. Nel caso di nomina dell'Organo Amministrativo, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente tra loro, determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi di Legge. Ove l'Organo Amministrativo sia composto da solo due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, l'intero Organo Amministrativo si intende "dimissionario" e il Presidente ha l'obbligo di convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.

Nel caso di nomina di più Amministratori, non costituenti un Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti:

- disgiuntamente tra loro per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gestione della Società, per tale intendendosi gli atti comportanti impegni di spesa o assunzione di obbligazioni per la Società di importo unitario non superiore a euro 1.000,00 (mille/00);
- congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, o comunque di im-

porto superiore al limite di cui sopra, ivi compresi, in ogni caso, gli atti di acquisto e disposizione di beni mobili registrati, di immobili e aziende, la locazione e/o affitto degli stessi, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui e finanziamenti, la prestazione di garanzie reali e personali e di avalli.

Nel caso di amministrazione disgiunta, ciascun Amministratore può opporsi alla operazione che un altro Amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta. In tal caso sull'opposizione competente a decidere è l'Assemblea dei soci.

Nel caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso di tutti gli Amministratori. Nei casi in cui si rende necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società e manchi il consenso di tutti gli Amministratori, l'Amministratore o gli Amministratori che intendono compiere l'atto potranno sottoporre la questione alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dalle presenti norme ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381 Codice Civile, tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 24) Rappresentanza della Società**

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo o all'Amministratore unico o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri a loro conferiti.

In caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio spetterà secondo quanto stabilito in sede di nomina o secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del presente Statuto.

#### **Articolo 25) Collegio Sindacale**

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, sarà nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto.

Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile.

La retribuzione dei Sindaci sarà fissata dall'Assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali. Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale potrà esercitare anche il controllo contabile.

#### **Articolo 26) Revisore**

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società decida di nominare per il controllo contabile un revisore, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicheranno al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni. Il compenso del revisore sarà determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non deliberassero diversamente, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico potrà in ogni momento essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolgerà funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.

Il revisore sarà tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 comma 2 del Codice Civile.

#### **Articolo 27) Controlli**

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo, composto da un solo membro effettivo, o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti e hanno le competenze e i poteri previsti dalle corrispondenti disposizioni dettate per le Società per azioni.

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salva inderogabile disposizione

di legge, da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno inoltre diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Articolo 28) Esercizi sociali**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio - che funge anche da rendiconto economico finanziario, quale previsto dall'articolo 90, comma 18, lettera f), della legge 27 dicembre 2002 numero 289 - e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a centottanta giorni nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di proroga a centottanta giorni, gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione a norma di legge.

#### **Articolo 29) Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale, qualora la legge non disponga diversamente. È vietata qualsiasi distribuzione di utili ai Soci.

#### **Articolo 30) Liquidazione della Società**

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;



## STATUTO

### Articolo 1) Costituzione e denominazione

È costituita una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata **“Triscele Trailers s.r.l. sportiva dilettantistica”** siglabile come **“Triscele Trailers S.S.D.”** con obbligo di indicazione, negli atti e nella corrispondenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2250 del Codice Civile, se la Società ha un unico socio. La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione \_\_\_\_\_

La Società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neanche in forme indirette o differite.

### Articolo 2) Sede, domicilio soci e comunicazioni

La Società ha sede legale nel Comune di Palermo (PA).

L'Organo Amministrativo (di cui al successivo articolo 20 del presente statuto) ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, quali ad esempio filiali, succursali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Registro delle Imprese. È onere dei suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento per il socio persona fisica alla residenza anagrafica e per la Società socia alla propria sede sociale.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante posta elettronica (certificata o meno), fax o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte all'indirizzo di posta elettronica (certificata o meno), al numero di fax od al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la Società dovrà istituire un apposito 'libro delle comunicazioni' ove riportare, oltre al

domicilio già comunicato al Registro delle Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Ad ogni comunicazione inviata dovrà seguire senza indugio, e comunque non oltre quattro giorni, la trasmissione del documento originale, che andrà conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via posta elettronica (certificata o meno), fax o altri mezzi similari.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova della loro ricezione da parte dei rispettivi destinatari si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

### **Articolo 3) Oggetto**

La Società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione degli utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, si prefigge lo scopo di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive riconosciute: alpinismo, sky running, arrampicata sportiva su roccia e su strutture artificiali, atletica leggera, in tutte le discipline sportive nelle quali si articola, ed in particolare atletica leggera, corsa campestre, corsa in montagna e su strada, nordic e fitwaling, trail ed ultramaratona, orientamento, in particolare corsa orientamento, mountain bike orientamento e orientamento di precisione oltreché duathlon (corsa, ciclismo, corsa).

Essa potrà proporre:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e la pratica di ogni tipo di attività e disciplina sportiva prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
- l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse attività e discipline sportive, con particolare riguardo a quelle già indicate;
- la formazione, preparazione e la gestione di squadre dilettantistiche per qualunque disciplina sportiva nonché la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni, eventi, manifestazioni ed ogni altra

attività sportiva in generale, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle diverse Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dei loro organi, ai quali eventualmente la Società deciderà di affiliarsi, oltre che del CIO;

- l'organizzazione di altre attività sportive, amatoriali, e a titolo secondario e sussidiario anche ricreative.

Essa ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nonché la gestione strumentale di strutture e impianti sportivi e attività connesse diverse a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività sportive istituzionali, la promozione e l'organizzazione di gare, competizioni ed ogni altra attività di carattere sportivo, motorio e correlate al benessere della persona, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni o Enti cui si affilierà. Costituiscono parte integrante del presente atto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche curando altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a carattere secondario e sussidiario rispetto alle attività sportive istituzionali principali, la vendita di abbigliamento sportivo, accessori sportivi, attrezzature sportive, alimenti e bevande coerenti con la pratica sportiva;

c) promuovere l'attività sportiva dilettantistica gestendo, direttamente o indirettamente l'organizzazione di

corsi, eventi, meeting, convegni, conferenze, convention, dibattiti, inchieste, esposizioni, mostre, integrando l'attività di promozione con attività culturali e ricreative;

d) gestire attrezzature e servizi coerenti con gli scopi sociali per i partecipanti e per i frequentatori ed utilizzatori delle aree attrezzate;

e) somministrare alimenti e bevande gestendo uno o più punti di ristoro;

f) stampare, pubblicare, distribuire, diffondere, sia in proprio che per conto di terzi, libri, riviste, video, giornali e periodici in genere anche tramite strumenti multimediali e svolgere qualsiasi attività connessa, purché strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;

g) la Società potrà altresì procedere all'assunzione di quote e partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché al rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in misura funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;

h) collaborare con Enti pubblici e/o privati, Università e altre Istituzioni scientifiche (soggetti nazionali e Internazionali), al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

#### **Articolo 4) Durata**

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

#### **Articolo 5) Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in € 10.000,00 (euro diecimila/00), diviso in quote ai sensi del Codice Civile.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ed attribuiscono a tutti i soci gli stessi diritti proporzionalmente alle rispettive quote possedute.

In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02, non potranno essere attribuiti particolari diritti a singoli soci. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2482 *ter* del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale caso spetterà ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

#### **Articolo 6) Trasferimento delle quote**

Le quote sono nominative e la loro trasmissibilità per atto tra vivi è condizionata e subordinata al rispetto dei presupposti e dei vincoli posti dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali e tributarie del settore sportivo dilettantistico. L'eventuale trasferimento potrà avvenire al valore nominale effettivamente versato da ogni socio.

Il Socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata a/r; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione quali il prezzo e le modalità di pagamento. Il Consiglio di Amministrazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della raccomandata dovrà darne comunicazione agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione secondo le seguenti modalità:

- ogni Socio dovrà esercitare il diritto di prelazione comunicandolo all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata a/r entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'offerta;
- la partecipazione dovrà essere trasferita entro 20 (venti) giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al Socio offerente, a mezzo raccomandata a/r da spedirsi entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del

termine di cui al punto precedente, l'accettazione della proposta ed il nominativo del/dei soci accettanti e dell'eventuale ripartizione delle quote tra gli stessi; la comunicazione conterrà inoltre la data fissata per il trasferimento delle quote e l'eventuale nominativo del notaio designato dagli acquirenti;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle rispettive quote da essi possedute;

- se qualcuno avente il diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitare il diritto stesso, quanto a lui spettante si accrescerà automaticamente a favore degli altri soci che abbiano manifestato la volontà di avvalersene o che comunque non vi abbiano preventivamente rinunciato.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione secondo le modalità sopra indicate, equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

#### **Articolo 7) Finanziamento dei soci**

I Soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti. I finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della Società, possono essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alle quote possedute, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

#### **Articolo 8) Recesso dei soci**

Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a - il cambiamento dell'oggetto della Società;

b - la trasformazione della Società;

c - la fusione e la scissione della Società;

d - la revoca dello stato di liquidazione;

e - il trasferimento della sede della Società all'estero;

f - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci, se adottato facoltativamente dalla Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **Articolo 9) Morte del Socio**

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del Socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione.

#### **Articolo 10) Esclusione del Socio**

Sarà escluso dalla Società il socio che rechi grave pregiudizio all'attività ed all'immagine della Società.

L'esclusione deve risultare da decisione dei Soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del Socio la cui esclusione deve essere decisa. L'Organo Amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

#### **Articolo 11) Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi precedenti, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

#### **Articolo 12) Unico socio**

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo Amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### **Articolo 13) Decisione dei Soci: competenze**

I Soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del Revisore;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo o delle presenti norme;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Hanno diritto di voto coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto

di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

L'assemblea dei Soci può nominare, anche al di fuori dell'Organo Amministrativo, un Presidente onorario individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto ed i risultati ottenuti in favore della società, nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera sportiva.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo a scopo consultivo e senza diritto di voto. Il Presidente onorario ha funzioni di pubbliche relazioni.

#### **Articolo 14) Forma delle decisioni**

Le decisioni dei Soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **Articolo 15) Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di impedimento di questi, dal Vicepresidente, presso la sede sociale od altrove, purché nei Paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai Soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione l'assemblea potrà ritenersi validamente costituita nel caso in cui partecipi al completo l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci, se

nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine giorno. Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti posti in trattazione nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

#### **Articolo 16) Rappresentanza**

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita solo ad altro Socio; la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

#### **Articolo 17) Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere Socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

#### **Articolo 18) Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a

cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento regolarmente assunte.

#### **Articolo 19) Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è costituita con la presenza dei Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale

e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'assemblea delibera invece con il voto favorevole dei Soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale per le decisioni:

a) inerenti le modificazioni dello statuto;

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o dai Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. La trasformazione della Società in Società di persone, la fusione e la scissione della Società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei Soci che rappresentino i 4/5 del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei Soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

#### **Articolo 20) Struttura dell'Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Organo Amministrativo, definibile anche Consiglio di Amministrazione, il cui numero di componenti viene stabilito con decisione dei Soci stessi all'atto della nomina, o da un Amministratore unico, ovvero da due o più amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione, se così deciso dai Soci. In caso di parità in sede di decisione prevarrà il voto del Presidente dell'Organo Amministrativo.

Gli amministratori (o l'Amministratore Unico) rimangono in carica sino a dimissioni o revoca e comunque nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di nomina. I Soci con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, possono attribuire agli amministratori un compenso annuo; possono altresì riconoscere loro un'indennità per la cessazione della carica, deliberando l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

Il compenso degli amministratori è deliberato dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo Amministrativo, sentito l'organo di controllo se nominato. In ogni caso il compenso deve essere proporzionato all'attività prestata, e non possono comportare distribuzione indiretta di utili a favore degli amministratori soci.

La revoca e la sostituzione sono decise dai Soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi componenti.

È fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Se vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo gli altri provvedono ad integrare detto organo con un uguale numero di consiglieri che rimangono in carica fino alla prima assemblea dei soci che dovrà provvedere alla loro ratifica o sostituzione. Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto e l'assemblea dei Soci dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso. Da quel momento i consiglieri rimasti in carica saranno legittimati a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti necessari al funzionamento della Società.

Resta comunque valida l'esecuzione di tutti gli atti e/o delle delibere adottate prima della decadenza dell'Organo Amministrativo.

Gli amministratori cooptati, salvo diversa deliberazione assembleare, cessano contemporaneamente agli altri.

#### **Articolo 21) Organo Amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i Soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. L'Organo Amministrativo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

L'Organo Amministrativo deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, o in caso di impedimenti, del Vicepresidente e, se esiste il Collegio Sindacale, ogni volta che due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni dell'Organo Amministrativo sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a

garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri dell'Organo Amministrativo ed i sindaci effettivi, se nominati.

La convocazione, oltre alla data, luogo e l'ora di adunanza deve contenere l'elenco di tutti gli argomenti posti in trattazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.

L'Organo Amministrativo può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di tutte le riunioni dell'Organo Amministrativo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; lo stesso deve essere trascritto nel relativo libro dei verbali dell'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 22) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione**

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo Amministrativo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Per quanto non espressamente previsto vale quanto indicato al precedente art. 18 del presente statuto.

#### **Articolo 23) Poteri di amministrazione**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge o delle presenti norme sia riservato alla decisione dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo. Nel caso di nomina dell'Organo Amministrativo, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più

dei suoi componenti, anche disgiuntamente tra loro, determinando i limiti della delega che, in ogni caso, non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi di Legge. Ove l'Organo Amministrativo sia composto da solo due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, l'intero Organo Amministrativo si intende "dimissionario" e il Presidente ha l'obbligo di convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova nomina.

Nel caso di nomina di più Amministratori, non costituenti un Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti:

- disgiuntamente tra loro per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gestione della Società, per tale intendendosi gli atti comportanti impegni di spesa o assunzione di obbligazioni per la Società di importo unitario non superiore a euro 1.000,00 (mille/00);
- congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, o comunque di importo superiore al limite di cui sopra, ivi compresi, in ogni caso, gli atti di acquisto e disposizione di beni mobili registrati, di immobili e aziende, la locazione e/o affitto degli stessi, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui e finanziamenti, la prestazione di garanzie reali e personali e di avalli.

Nel caso di amministrazione disgiunta, ciascun Amministratore può opporsi alla operazione che un altro Amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta. In tal caso sull'opposizione competente a decidere è

l'Assemblea dei soci.

Nel caso di amministrazione congiunta, occorre il consenso di tutti gli Amministratori. Nei casi in cui si rende necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società e manchi il consenso di tutti gli Amministratori, l'Amministratore o gli Amministratori che intendono compiere l'atto potranno sottoporre la questione alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dalle presenti norme ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381 Codice Civile, tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

#### **Articolo 24) Rappresentanza della Società**

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo o all'Amministratore unico o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri a loro conferiti.

In caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio spetterà secondo quanto stabilito in sede di nomina o secondo quanto stabilito dall'articolo 23 del presente Statuto.

#### **Articolo 25) Collegio Sindacale**

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, sarà nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto.

Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile.

La retribuzione dei Sindaci sarà fissata dall'Assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali. Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale potrà esercitare anche il controllo contabile.

#### **Articolo 26) Revisore**

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società decida di nominare per il controllo contabile un revisore, questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicheranno al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni. Il compenso del revisore sarà determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non deliberassero diversamente, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico potrà in ogni momento essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolgerà funzioni di controllo contabile sulla Società; si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.

Il revisore sarà tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 comma 2 del Codice Civile.

#### **Articolo 27) Controlli**

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo, composto da un solo membro effettivo, o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di Società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti e hanno le competenze e i poteri previsti dalle corrispondenti disposizioni dettate per le Società per azioni.

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salva inderogabile disposizione

di legge, da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno inoltre diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Articolo 28) Esercizi sociali**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio - che funge anche da rendiconto economico finanziario, quale previsto dall'articolo 90, comma 18, lettera f), della legge 27 dicembre 2002 numero 289 - e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile a centottanta giorni nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di proroga a centottanta giorni, gli amministratori dovranno segnalare

le ragioni della dilazione a norma di legge.

#### **Articolo 29) Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga un quinto del capitale sociale, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi

all'oggetto sociale, qualora la legge non disponga diversamente. È vietata qualsiasi distribuzione di utili ai Soci.

### **Articolo 30) Liquidazione della Società**

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) delibera in merito alla devoluzione a fini sportivi del patrimonio finale di liquidazione;
- g) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

La destinazione del patrimonio residuo verrà effettuata a fini sportivi e, in particolare, a favore di altra Società o associazione senza scopo di lucro che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 31) Clausola compromissoria**

Le controversie nascenti tra la Società e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione o dell'Ente cui la Società aderisce, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. Qualora non sia possibile procedere secondo

tale norma, sarà chiesta la nomina di un arbitro al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

#### **Articolo 32) Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dal presente atto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

#### **Articolo 33) Rinvio**

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni e degli Enti cui la Società aderisce, nonché le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Copia conforme all'originale ai miei rogiti, che si rilascia per uso consentito.

Palermo li 23 marzo 2022

F.to: Carlo Barabbino Notaio